

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**relativa a un elenco di sostanze attive potenzialmente a basso rischio approvate per l'impiego nei
prodotti fitosanitari**

(2018/C 265/02)

1. INTRODUZIONE

Come indicato nel considerando 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento»), è opportuno identificare le sostanze a basso rischio e facilitare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che le contengono. In linea con gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, si dovrebbe inoltre promuovere l'impiego di prodotti fitosanitari che hanno meno effetti negativi sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente.

Le sostanze attive che soddisfano i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 e i criteri per le sostanze a basso rischio di cui all'articolo 22 del regolamento sono approvate come sostanze a basso rischio. Esse sono incluse nella parte D dell'elenco delle sostanze attive approvate che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽³⁾. Informazioni riguardanti le sostanze a basso rischio sono disponibili nella banca dati europea sui pesticidi disponibile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN>.

I prodotti fitosanitari contenenti sostanze a basso rischio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento sono autorizzati dagli Stati membri come prodotti fitosanitari a basso rischio.

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, che è stata sostituita dal regolamento, non prevedeva l'approvazione di sostanze attive a basso rischio. Tuttavia varie sostanze precedentemente approvate a norma di tale direttiva, in particolare quelle soggette al regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione⁽⁵⁾ relativo alla quarta fase del programma di lavoro, possono essere potenzialmente identificate come sostanze a basso rischio.

La presente comunicazione è destinata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi della direttiva 2009/128/CE, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 di detta direttiva e l'applicazione dei principi generali di difesa integrata. A tal fine essa fornisce un elenco di sostanze attive approvate a norma della direttiva 91/414/CEE che si ritiene soddisfino i criteri per le sostanze a basso rischio di cui all'articolo 22 del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

Tale elenco è stato redatto a scopo informativo sulla base delle informazioni disponibili nei fascicoli e nei rapporti di valutazione che hanno comprovato l'approvazione delle sostanze a norma della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di tali informazioni le sostanze attive approvate a norma di tale direttiva sono state esaminate per verificarne la conformità ai requisiti di cui all'articolo 22 e, in particolare, ai criteri di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento («criteri per le sostanze a basso rischio»). L'esame è stato realizzato dalla Commissione, assistita dal gruppo di lavoro sulle sostanze e i prodotti a basso rischio.

L'elenco non pregiudica l'esito di eventuali valutazioni effettuate in futuro conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 ai fini del rinnovo, della modifica o del riesame dell'approvazione di una sostanza attiva. Il fatto di figurare nell'elenco non conferisce formalmente a una sostanza attiva lo status di sostanza a basso rischio né comporta il suo inserimento fra le sostanze attive a basso rischio elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione che può avvenire solo dopo una valutazione completa e l'adozione di una decisione ai sensi del regolamento.

I prodotti fitosanitari contenenti sostanze che figurano nell'elenco non possono pertanto essere autorizzati come prodotti a basso rischio e a essi non si applicano le disposizioni giuridiche specifiche per i prodotti a basso rischio. Gli Stati membri possono però utilizzare l'elenco, se ritenuto opportuno, per informare gli utilizzatori e altri portatori di interessi e per promuovere più efficacemente l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze a basso rischio al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/128/CE.

La presente comunicazione è destinata ad assistere le autorità nazionali nell'applicazione della direttiva 2009/128/CE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell'Unione.

2. ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE CHE SI RITIENE SODDISFINO I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO

2.1. Microrganismi

Nome della sostanza	Categoria di pesticidi
Adoxyphyes orana GV ceppo BV-0001	Insetticida
Ampelomyces quisqualis ceppo AQ 10	Fungicida
Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum D747	Fungicida
Bacillus firmus I-1582	Nematocida
Bacillus pumilus QST 2808	Fungicida
Bacillus subtilis ceppo QST 713	Battericida, fungicida
Bacillus thuringiensis sottospecie Aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91	Insetticida
Bacillus thuringiensis sottospecie Israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52	Insetticida
Bacillus thuringiensis sottospecie Kurstaki ceppi ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 e EG 2348	Insetticida
Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA	Insetticida
Candida oleophila ceppo O	Fungicida
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)	Insetticida
Gliocladium catenulatum ceppo J1446	Fungicida
Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera (HearNPV)	Insetticida
Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticillium lecanii) ceppo Ve6	Insetticida

Nome della sostanza	Categoria di pesticidi
Metarhizium anisopliae var. anisopliae ceppo BIPESCO 5/F52	Insetticida
Phlebiopsis gigantea (vari ceppi)	Fungicida
Pythium oligandrum M1	Fungicida
Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua	Insetticida
Virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis	Insetticida
Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis)	Fungicida
Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1	Fungicida
Trichoderma asperellum (ceppo T34)	Fungicida
Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) ceppi IMI 206040 e T11	Fungicida
Trichoderma atroviride ceppo I-1237	Fungicida
Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride) ceppo ICC080	Fungicida
Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908	Fungicida
Trichoderma polysporum ceppo IMI 206039	Fungicida
Verticillium albo-atrum (precedentemente Verticillium dahliae) ceppo WCS850	Fungicida
Virus del mosaico giallo dello zucchini a debole virulenza	Elicitore

2.2. Altre sostanze

Nome della sostanza	Categoria di pesticidi	Osservazioni
Solfato di alluminio e ammonio	Repellente	
Acetato di ammonio	Sostanza attrattiva	
Acido ascorbico	Fungicida	
Farina di sangue	Repellente	
Carbonato di calcio	Repellente	
Residui di distillazione dei grassi	Repellente	
Acidi grassi da C7 a C20	Insetticida, acaricida, erbicida, fitoregolatore	Non sono compresi gli acidi grassi liberi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza inferiore a C9 (acido enantico, acido caprilico).
FEN 560 (semi di fieno greco in polvere)	Insetticida	

Nome della sostanza	Categoria di pesticidi	Osservazioni
Estratto d'aglio	Repellente	
Acido gibberellico	Fitoregolatore	
Gibberellina	Fitoregolatore	
Heptamaloxyloglucan	Elicitore	
Proteine idrolizzate	Insetticida	
Calcare	Repellente	
Maltodestrina	Insetticida	
Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER)	Repellente	
Oli vegetali/Olio di colza	Insetticida, acaricida	
Idrogenocarbonato di potassio	Fungicida	
Proesadione	Fitoregolatore	
Sabbia di quarzo	Repellente	
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce	Repellente	
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Repellente	
Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine)	Fitoregolatore	
Silicato di sodio e alluminio	Repellente	
Feromoni di lepidotteri a catena lineare	Sostanza attrattiva	Applicati mediante dispenser
Zolfo	Fungicida, acaricida, repellente	
Urea	Insetticida	